

### 31.3C

CALDEROLI

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 31. — (Modifica dell'articolo 117 della Costituzione). — 1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: "«Art. 117». — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e delle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione. giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro; n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; t) ordinamento delle professioni e della comunicazione; u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non

espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richiama la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato».

### **31.4C**

CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 31. — L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: "«Art. 117». — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali; disciplina generale e comune sul procedimento amministrativo; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia, amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro; n) ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; p) legislazione elettorale e norme di principio sull'ordinamento e sulle funzioni degli enti locali; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; programmazione strategica del commercio con l'estero; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati

dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme di principio sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo; t) ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione; u) disposizioni generali sull'edilizia; coordinamento nazionale del sistema di protezione civile; v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alle seguenti materie: ordinamento della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio anche universitario; istruzione e formazione professionale; coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali. Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale, con l'assenso del Consiglio delle autonomie locali, individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa. La legge disciplina altresì le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza; La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato”».

### **31.6C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

### **31.11C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso ««Art. 117», apportare le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «e promozione»; 2) al primo comma, lettera m), sostituire le parole: «per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare» con le seguenti: «per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro»; 3) al primo comma, lettera o), sopprimere le seguenti parole: «tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale»; 4) al primo comma, lettera r), sopprimere le seguenti parole: «, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche»; 5) al secondo comma, dopo le parole: «in materia di rappresentanza», inserire le seguenti: «in Parlamento»; 6) al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «e della formazione professionale»; 7) al secondo comma, dopo le parole: «di servizi scolastici», inserire le seguenti: «, di istruzione e formazione professionale»; 8) al quinto comma, dopo le parole: «potestà nelle materie», inserire le seguenti: «e funzioni».

### **31.10C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sopprimere le parole: «e promozione».

### **31.12C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sostituire la parola: «promozione», con la seguente: «impulso».

### **31.13C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sostituire la parola: «promozione», con la seguente: «spinta».

### **31.14C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sostituire la parola: «promozione», con la seguente: «potenziamento».

### **31.15C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sostituire la parola: «promozione», con la seguente: «rafforzamento».

### **31.16C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sostituire la parola: «promozione», con la seguente: «aumento».

### **31.17C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sostituire la parola: «promozione», con la seguente: «accrescimento».

### **31.18C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sostituire la parola: «promozione», con la seguente: «incremento».

### **31.19C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sostituire la parola: «promozione», con la seguente: «stimolo».

### **31.20C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sostituire la parola: «promozione», con la seguente: «incentivo».

### **31.24C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera e), dopo la parola: «coordinamento» inserire la seguente: «generale».

### **31.27C**

CALDEROLI

Al comma 1 capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali».

### **31.29C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire la lettera m) con la seguente: «m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali per la tutela della salute e per la sicurezza alimentare;».

### **31.33C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma secondo, lettera m), sopprimere le parole: «per le politiche sociali e».

### **31.62C**

CALDEROLI

Al comma I, capoverso «Art. 117», comma secondo, lettera o), sopprimere le parole da: «tutela e sicurezza del lavoro» fino alla fine della lettera.

### **31.63C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma secondo, lettera o), sopprimere le parole: «tutela e sicurezza del lavoro» nonché le parole: «disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale».

### **31.65C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma secondo, lettera o), sopprimere le parole: «tutela e sicurezza del lavoro» nonché le parole: «politiche attive del lavoro;».

### **31.64C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma secondo, lettera o), sopprimere le parole: «tutela e sicurezza del lavoro».

### **31.70C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma secondo, lettera o), sopprimere le parole: «politiche attive del lavoro».

### **31.75C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma secondo, lettera o), sopprimere le parole: «disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale».

### **31.84C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera q), sopprimere le parole: «commercio con l'estero».

### **31.86C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma secondo, lettera r), sopprimere le parole: «dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche».

### **31.94C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sopprimere la lettera u).

### **31.98C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sopprimere la lettera v).

### **31.100C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117/», secondo comma, sopprimere la lettera z).

### **31.105C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma terzo, dopo la parola: «rappresentanza» aggiungere le seguenti: «in Parlamento».

### **31.109C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma terzo, sopprimere le parole: «e della formazione professionale». Conseguentemente, dopo le parole: «servizi scolastici» aggiungere le seguenti: «di istruzione e formazione professionale».

### **31.110C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», terzo comma, sostituire le parole: «di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo» con le seguenti: «di valorizzazione, promozione e organizzazione del turismo regionale».

### **31.117C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», sopprimere il quarto comma.

### **31.122C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma sopprimere le parole: «ovvero la tutela dell'interesse nazionale».

### **31.124C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso la legge dello Stato può stabilire discipline differenziate per determinate Regioni».

## **31.130C**

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», comma sesto, dopo le parole: «nelle materie» aggiungere le seguenti «e funzioni».